



Decreto Dirigenziale n. 191 del 9/10/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazione

Settore: 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto:

Concessione per lo sfruttamento di acque termominerali "Terme Comunali" in Comune di Ischia (NA), originariamente rilasciata in perpetuo. Cessazione per decadenza.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.M. del 29 luglio 1929 fu concesso in perpetuo al comune di Ischia (NA) (nel seguito: comune) la facoltà di utilizzare la sorgente di acque termali denominata "Terme Comunali", situata in contrada Porto dello stesso comune con superficie di estensione di mq 1642,04;
- b. che il che il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (nel seguito: Settore), in applicazione di quanto previsto dalla normativa statale (art. 21, comma 1, del r.d. n. 1775/1933, come sostituito dall'art.96, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006) e regionale (L.R. n° 8/2008 e ss.mm.ii.) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010, dopo aver acquisito specifico parere in proposito dall'Avvocatura Regionale (parere PP-206-15-12/2011 prot.909455 del 30/11/2011), ha comunicato, con nota prot. 0945349 del 13/12/2011:
 - b.1 l'avvio della formalizzazione della presa d'atto dell'intervenuta cessazione della concessione anche ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a tutela del patrimonio regionale e dell'ambiente;
 - b.2 l'avvio del procedimento di decadenza della concessione in relazione alla sospensione, senza autorizzazione, dei lavori necessari allo sfruttamento del giacimento (art. 18, c.1, lett. b della L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii), sospensione che ha determinato una situazione di inattività persistente da numerosi anni;
- c. che per effetto dell'approvazione della delibera di Giunta regionale n° 7 del 23/01/2012, l'Ufficio in data 30/01/2012 prot. 0069447 comunicava la sospensione del procedimento il cui avvio era stato comunicato con la nota di cui alla precedente lettera b.1, fermo restando quant'altro comunicato;
- d. che successivamente, con nota prot. 0617008 del 10/08/2012, veniva precisato che il procedimento di riconoscimento dell'intervenuta cessazione per decadenza già contestato con la nota di cui alla precedente lettera c.2 non era stato sospeso.

CONSTATATO

- a. che sono trascorsi i termini assegnati, come per legge;
- b. che è pervenuta, con nota prot. 0068980 del 30/01/2012, risposta alla nota prot. 0945349 del 13/12/2011 con la quale, il dirigente dell'Area Economica/Finanziaria del comune ha chiesto di circostanziare la comunicazione di cui alla lettera b;
- c. che il Settore, con successiva nota prot. 0617008 del 10/08/2012, ha evidenziato che le predette note non necessitano di essere ulteriormente circostanziate, dal momento che la concessione di che trattasi è già univocamente ivi indicata tramite denominazione ed estremi del decreto ministeriale di rilascio;
- d. che non è pervenuta nessuna risposta alla nota prot. 0617008 del 10/08/2012 e, quindi, non sono stati rimossi i motivi di decadenza indicati in premessa.

CONSIDERATO che è necessario tutelare e salvaguardare la risorsa mineraria, al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità.

RITENUTO pertanto:

- a. di dover provvedere a dichiarare la cessazione per decadenza della concessione, ai sensi degli articoli 14 e 18 della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 20 del regolamento n° 10/2010;
- b. di dover affidare le pertinenze (pozzi e/o sorgenti) in custodia al Sindaco del Comune di Ischia (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n° 10/2010, nelle more dell'eventuale conferimento della concessione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii.;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare i pozzi e/o sorgenti chiusi, impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro).

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *“Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n° 8/08, n° 10/2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. La concessione per lo sfruttamento di acque termominerali "Terme Comunali", in Comune di Ischia (NA), originariamente assentita in regime perpetuo con D.M. del 29/07/1929 al comune di Ischia (NA), è dichiarata cessata per decadenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 18 della L.R. n. 8 del 29/07/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 20 del regolamento n°10/2010.
2. La superficie della concessione, estesa mq 1642,04, è indicata nel verbale di delimitazione allegato al D.M. del 29/07/1929.
3. Il Sindaco del Comune di Ischia (NA) è nominato custode della miniera e delle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n°10/2010 ed è conseguentemente tenuto a:
 - 3.1 rendere inaccessibile la sorgente, impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore specifico processo verbale;
 - 3.2 vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni.
5. Il presente decreto sarà notificato al rappresentante unico della concessione in parola e pubblicato al l'Albo Pretorio del Comune di Casamicciola Terme (NA) e in copia trasmesso:
 - 5.1. all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 5.2. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 5.3. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 5.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 5.5. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 5.6. al comune competente per territorio, per l'espletamento della custodia e per la pubblicazione all'Albo Comunale;
 - 5.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 5.8. al Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria- Roma.

Ing. Sergio Caiazzo